

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"YACHT CLUB PORTO DI PISA"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione Culturale "YACHT CLUB PORTO DI PISA" con sede in Pisa, frazione Marina di Pisa, presso il Porto Turistico di Pisa; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3) L'Associazione può svolgere attività culturali in senso lato, nonché attività sportive, di intrattenimento, di sensibilizzazione ambientale e sociale, rispettando i principi ispiratori della Costituzione Italiana e i dettami delle leggi e dei regolamenti pro-tempore vigenti in materia di Associazioni.

Scopo principale dell'Associazione è promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del Porto Turistico di Pisa nonché tutelare l'immagine e la qualità delle attività culturali, sportive, ricreative e di sensibilizzazione ambientale e sociale da tenersi presso il Porto Turistico di Pisa. Scopo dell'Associazione è altresì la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della marineria pisana e in particolare di Pisa antica Repubblica Marinara.

L'Associazione può altresì:

- promuovere ed organizzare iniziative, attività, convegni ed eventi in proprio o in collaborazione con altri soggetti, Associazioni, Società ed Enti pubblici e privati aventi scopi non divergenti con il proprio;

- curare l'edizione e diffusione di pubblicazioni inerenti gli scopi associativi;
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare - ivi incluso l'acquisto di partecipazioni in società od Enti con finalità affini o correlate al proprio - immobiliare e finanziario, che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente i propri scopi associativi;
- porre in essere operazioni di natura commerciale e/o ricevere sponsorizzazioni che siano ritenute utili, necessarie e pertinenti i propri scopi associativi.

Articolo 4) All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani o stranieri in possesso di valido documento di identità riconosciuto dallo Stato Italiano.

Articolo 5) Per essere ammessi alla qualità di Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali. La domanda di ammissione deve essere corredata di copia del documento di identità, del pagamento della quota associativa per l'anno vigente al momento della domanda e degli eventuali ulteriori documenti pro tempore richiesti da regolamenti o disposizioni degli Organi Sociali.

Articolo 6) Sull'ammissione alla qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo, valutati i requisiti di onorabilità del candidato Socio. L'ammissione a Socio non può essere negata ai proprietari di posti barca presso il Porto Turistico di Pisa né ai rappresentanti legali di società o enti proprietari di posto barca presso il Porto Turistico di Pisa. In ogni caso ciascun Socio potrà essere revocato ed espulso qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo Articolo 9).

In caso di mancata ammissione il candidato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella prima seduta utile.

In caso di accoglimento della domanda la qualità di Socio viene mantenuta, e con essa gli oneri e i diritti correlati, fino a revoca o dimissioni.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Lo status di Socio non è mai trasmissibile a terzi o eredi né per atto tra vivi né per successione mortis causa.

Articolo 7) I Soci hanno diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, quota che dovrà essere significativamente differenziata a favore dei soci fondatori e dei proprietari di posto barca nel Porto Turistico di Pisa;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Articolo 9) I Soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie o per revoca ed espulsione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- reiterati comportamenti contrari alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- morosità nel pagamento della quota sociali;
- conclamati comportamenti che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione utile, dall'Assemblea Ordinaria. Il Socio espulso non può essere

riammesso fino a quando non saranno rimosse le cause della sua revoca.

L'eventuale riammissione, che dovrà essere richiesta con nuova domanda ai sensi del precedente Articolo 5), dovrà in ogni caso essere deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza dei suoi membri effettivi.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, sponsorizzazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 11) Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 12) Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione.

Articolo 13) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione per gli scopi istituzionali e nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 14) L'Assemblea dei Soci decide sulle seguenti materie:

- a) approvazione del Rendiconto Economico;
- b) approvazione del Programma di Indirizzo delle attività per l'anno sociale;
- c) nomina e revoca delle Cariche Sociali;
- d) modifiche e integrazioni allo Statuto Sociale;
- e) trasformazione o scioglimento dell'Associazione;
- f) ulteriori decisioni previste dallo Statuto Sociale.

Articolo 15) L'Assemblea è convocata:

- entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future;
- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

La convocazione dell'Assemblea avverrà con un preavviso minimo di otto giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione ai Soci in via telematica, all'indirizzo mail da esso indicato nella domanda di ammissione o successivamente.

Articolo 16) In prima convocazione e in ogni caso per le decisioni inerenti le materie di cui alle lettere d) ed e) dell'Articolo 14), l'Assemblea è regolarmente

costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo che per le materie di cui alle lettere d) ed e) dell'Articolo 14).

Articolo 17) L'Assemblea, in caso di decisione di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero in conformità a quanto previsto da eventuali ulteriori disposizioni legislative specifiche pro-tempore vigenti in materia.

Articolo 18) Alle Assemblee possono partecipare tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso alla data dell'Assemblea stessa. Le Assemblee potranno tenersi anche con modalità telematiche, in audio e video conferenza purché sia accertabile l'identità dei partecipanti e sia consentito a tutti i partecipanti l'intervento nella discussione.

Articolo 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua mancanza dal Vicepresidente o da altro Socio nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione e successivamente dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed uno o più Vice Presidenti, fissa le mansioni e gli

eventuali incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini associativi. Il Consiglio può nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati determinandone le deleghe di poteri.

Il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inequivocabilmente inerenti lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il periodo deliberato dall'Assemblea al momento della nomina, non superiore a quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati in caso di inerzia dell'Assemblea.

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche con modalità telematiche, in audio e video conferenza purché sia accertabile l'identità dei partecipanti e sia consentito a tutti i partecipanti l'intervento nella discussione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 22) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere il rendiconto economico da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;

- deliberare sulle ammissioni di nuovi Soci;
- vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, provvedimenti di richiamo verso eventuali inadempienze dei Soci e adottare provvedimenti di revoca e espulsione ai sensi di Statuto;
- adottare ogni attività coerente, utile o necessaria per il perseguimento degli scopi sociali;
- interfacciarsi con eventuali soggetti preposti alla gestione del Porto Turistico di Pisa per stimolare e promuovere la migliore valorizzazione dello stesso.

PRESIDENTE

Articolo 23) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Qualora il Presidente sia oggettivamente impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio momentaneo delle proprie funzioni, in qualsiasi attribuzione, viene sostituito dal Vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 24) Qualora ne ravvisi la necessità l'Assemblea può nominare, con le maggioranze previste per la nomina degli Organi Sociali, un Organo di Controllo, composto da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale.

Se istituito, all'Organo di Controllo sono attribuiti i compiti, i poteri, le responsabilità e gli oneri previsti dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata, salvo diverse esplicite deliberazioni dell'Assemblea.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25) In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26) Per qualunque controversia che potesse sorgere in merito all'esecuzione o all'interpretazione del presente Statuto sarà competente il Tribunale di Pisa.

Articolo 27) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia al codice civile, alle leggi speciali sulle associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto, confermato e sottoscritto in PISA il 25 Luglio 2020:

REGISTRATO A PISA IL 11.08.2020 AL NUMERO 2671